



Nota informativa sull'eleggibilità dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per beneficiari e partner italiani



Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento EU No 897/2014 (ENI Implementing Rules), sono costi non eleggibili: "duties, taxes and charges, including VAT, except where non-recoverable under the relevant national tax legislation", dove il termine taxes, utilizzato anche nelle clausole contrattuali dei progetti finanziati, si riferisce alle "imposte indirette, come l'imposta sul valore aggiunto, i diritti doganali e di importazione, gli altri diritti e oneri fiscali previsti nei diversi Paesi Beneficiari".

In linea con quanto previsto dalla normativa ENI, l'IRAP riconducibile alle attività dei progetti finanziati dal Programma ENI CBC MED è ammissibile al finanziamento nel limite in cui non sia recuperabile dal Lead Beneficiary o partner italiano, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile alle attività finanziate.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia di Coesione Territoriale sull'eleggibilità della spesa ai sensi del DPR 22/2018 nell'ambito dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea, in occasione della Commissione Mista, Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (Maggio, 2019).

L'identificazione preliminare del profilo soggettivo del beneficiario o partner italiano e della recuperabilità della stessa Imposta, risulta essere elemento primario e determinante ai fini della corretta individuazione del caso di specie applicabile.

Difatti, la discriminante principale risulta essere, oltre alla recuperabilità dell'imposta, il metodo di calcolo della medesima.

Tutti i soggetti Italiani potranno rendicontare l'IRAP come costo reale qualora calcolato in applicazione del "metodo retributivo" e l'imposta sia direttamente collegata ai costi del personale impiegato nel progetto, ovvero laddove la base imponibile ai fini IRAP sia determinata dalla somma delle retribuzioni del personale dipendente, dei redditi a questi ultimi assimilati e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative o per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Ne consegue che l'IRAP è ammissibile come componente di costo:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale



dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

In tutti gli altri casi, ovvero per i soggetti passivi che determinano la base imponibile ai fini IRAP in base alla differenza tra il valore e i costi della produzione (c.d. metodo contributivo o analitico), l'imposta non costituisce costo ammissibile e quindi il relativo costo non può essere rendicontato sul progetto finanziato dal Programma ENI CBC MED (tale modalità di calcolo si applica, a titolo esemplificativo, a società, enti e persone fisiche esercenti attività commerciale, banche o altri enti e società finanziarie o assicurazioni, persone fisiche o società di persone esercenti arti e professioni etc.).

Per quanto ciò premesso non sarà ammissibile rendicontare l'IRAP da parte delle Amministrazioni Regionali, in considerazione del fatto che l'IRAP figura tra le entrate indicate in bilancio.

Tutti i soggetti italiani partecipanti a progetti finanziati dal Programma ENI sono altresì invitati a far prendere visione di questa nota informativa al proprio Auditor esterno.